



MONITORAGGIO DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

n. 1/2018
(aggiornato al 12.03.2018)

SOMMARIO

A) FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA	2
I. Novità	2
1. Nuove proposte di regolamenti e direttive	2
2. Proposte il cui iter si è concluso	3
II. Procedimenti legislativi in corso	4
1. Scheda riassuntiva	4
2. Schede analitiche	11
B) ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA	37
I. Novità	37
1. Nuovi regolamenti e direttive di interesse delle Province autonome	37
2. Direttive monitorate attuate	39
II. Processi di attuazione in corso	40
1. Scheda riassuntiva	40
2. Schede analitiche	41

A) FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

I. Novità

1. Nuove proposte di regolamenti e direttive

COM (2017) 753 - Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

2. Proposte il cui iter si è concluso

COM (2016) 289 - *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*

[Regolamento \(UE\) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018](#), recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

Gazzetta ufficiale L 60 del 2 marzo 2018

II. Procedimenti legislativi in corso

1. Scheda riassuntiva

AGRICOLTURA.....	4
AMBIENTE, CONSUMATORI E PROTEZIONE DELLA SALUTE.....	4
COESIONE ECONOMICA SOCIALE TERRITORIALE.....	5
ENERGIA.....	5
MERCATO INTERNO.....	7
POLITICA SOCIALE.....	7
TRASPORTI.....	8

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
AGRICOLTURA		
<p><u>COM (2014) 180</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio</p>	<p>La proposta intende ovviare alle carenze del sistema attuale della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici tenendo conto delle preoccupazioni dei consumatori e dei produttori</p>	<p>In attesa di decisione del Parlamento europeo</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>
AMBIENTE, CONSUMATORI E PROTEZIONE DELLA SALUTE		
<p><u>COM (2015) 593</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</p> <p><u>COM (2015) 594</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica</p>	<p>Le proposte fanno parte del pacchetto di misure sull'economia circolare e rispondono in particolare all'obbligo giuridico di riesaminare gli obiettivi concernenti la gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva relativa ai rifiuti, nonché la revisione della qualità delle acque destinate al consumo umano</p>	<p>In attesa di decisione del Parlamento europeo</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
<p>la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</p> <p><u>COM (2015) 595</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti</p> <p><u>COM (2015) 596</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</p> <p><u>COM (2017) 753</u> Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)</p>		
COESIONE ECONOMICA SOCIALE TERRITORIALE		
<p><u>COM (2017) 826</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri</p>	<p>Modifica il regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e offre agli Stati membri la possibilità di assegnare la riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli da 20 a 22 del regolamento comune al sostegno delle riforme strutturali sulla base degli impegni di riforma, definendo i meccanismi per l'attuazione degli impegni di riforma</p>	<p>In attesa di decisione del Parlamento europeo</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>
ENERGIA		
<p><u>COM (2016) 759</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la</p>	<p>Il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" contiene proposte legislative, relazioni e comunicazioni che - oltre all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all'assetto del mercato dell'energia elettrica, alla</p>	<p>In attesa di decisione del Parlamento europeo</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
<p>direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013</p> <p><u>COM (2016) 761</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica</p> <p><u>COM (2016) 765</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia</p> <p><u>COM (2016) 767</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)</p> <p><u>COM (2016) 861</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)</p> <p><u>COM (2016) 862</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE</p> <p><u>COM (2016) 863</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)</p> <p><u>COM (2016) 864</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)</p>	<p>sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e alle norme sulla governance sull'energia - riguardano anche un cambiamento di rotta per l'ecodesign ed una strategia per la mobilità connessa e automatizzata. Le proposte hanno tre obiettivi principali: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori</p>	

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
MERCATO INTERNO		
<p><u>COM (2016) 821</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno</p> <p><u>COM (2016) 822</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</p> <p><u>COM (2016) 823</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]</p> <p><u>COM (2016) 824</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative</p>	<p>La proposte intendono ammodernare l'attuale procedura di notifica nel quadro della direttiva servizi al fine di migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti stabilendo una procedura più efficace per prevenire l'adozione di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi alla direttiva servizi. Inoltre si intende promuovere l'introduzione di test della proporzionalità nell'intento di aumentare la fiducia e l'innovazione attraverso riesami periodici della regolamentazione nazionale delle professioni.</p> <p>La proposta relativa all'introduzione di una carta elettronica europea dei servizi ha lo scopo di ridurre la complessità delle procedure amministrative per i prestatori di servizi che intendono espandere la propria attività in altri Stati membri, garantendo al tempo stesso che gli stessi possano applicare legittimamente una regolamentazione.</p>	<p>In attesa di decisione del Parlamento europeo</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>
POLITICA SOCIALE		
<p><u>COM (2008) 426</u> Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale</p>	<p>La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione.</p>	<p>In attesa di decisione del Consiglio</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
	La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale	
<p><u>COM (2015) 615</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi</p>	Contribuisce a migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e a prevenire e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi accessibili	In attesa di decisione del Parlamento ITER ► <u>SCHEDA</u>
<p><u>COM (2016) 128</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi</p>	La proposta modifica la direttiva 96/71/CE che definisce il quadro normativo dell'UE al fine di stabilire un equilibrio tra vari obiettivi: promuovere e facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi, fornire tutela ai lavoratori distaccati e garantire parità di condizioni tra concorrenti locali e stranieri	In attesa di decisione del Parlamento europeo ITER ► <u>SCHEDA</u>
<p><u>COM (2016) 815</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004</p>	La proposta mira a rivedere le disposizioni relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in quattro ambiti che necessitano di miglioramento: accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi, prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari	In attesa di decisione del Parlamento europeo ITER ► <u>SCHEDA</u>
<p><u>COM (2017) 253</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio</p>	L'obiettivo della proposta è garantire l'attuazione del principio della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato di lavoro e il trattamento sul lavoro	In attesa di decisione del Parlamento europeo ITER ► <u>SCHEDA</u>
<p><u>COM (2017) 797</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea</p>	L'obiettivo della proposta è promuovere un'occupazione più sicura e prevedibile e garantire nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro, migliorando le condizioni di vita e di lavoro.	In attesa di decisione del Parlamento europeo ITER ► <u>SCHEDA</u>
TRASPORTI		

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
<p><u>COM (2017) 276</u> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli</p> <p><u>COM (2017) 277</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi</p> <p><u>COM (2017) 278</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada</p> <p><u>COM (2017) 279</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi</p> <p><u>COM (2017) 280</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)</p>	<p>Il pacchetto di iniziative sulla mobilità punta a modernizzare la mobilità e i trasporti a livello europeo. Lo scopo è aiutare il settore a rimanere competitivo nel quadro di una transizione socialmente equa verso l'energia pulita e la digitalizzazione</p>	<p>In attesa di decisione del Parlamento europeo</p> <p>ITER ► <u>SCHEDA</u></p>

DOCUMENTO	OGGETTO	STATO DELLA PROCEDURA
<p><u>COM (2017) 281</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore</p> <p><u>COM (2017) 282</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada</p>		
<p><u>COM (2017) 548</u> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario</p>	Con questa proposta viene revisionato il regolamento sui diritti dei passeggeri, il quale contiene disposizioni omogenee per la protezione dei passeggeri nel trasporto ferroviario in Europa	In attesa di decisione del Parlamento europeo ITER ► <u>SCHEDA</u>
<p><u>COM (2017) 648</u> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri</p>	L'obiettivo dell'iniziativa è migliorare la competitività del trasporto combinato rispetto al trasporto stradale di merci su lunghe distanze e, di conseguenza, rafforzare il passaggio dal trasporto di merci su strada verso altri modi di trasporto	In attesa di decisione del Parlamento europeo ITER ► <u>SCHEDA</u>

2. Schede analitiche

COM (2014) 180

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

ALLEGATI

Settore:		AGRICOLTURA	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento:</u> Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste	<u>Provincia autonoma di Bolzano:</u> Ripartizione Agricoltura Ripartizione Economia	
<i>Base giuridica:</i>	Art. 42 e 43 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)		
<i>Procedura:</i>	Ordinaria		
<i>Data della proposta:</i>	24 marzo 2014		
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2014/2977) – Comitato delle Regioni (CDR/2014/4832)		
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo (PE)		
SINTESI DELLA PROPOSTA:			
<p>Nel corso dell'ultimo decennio, il mercato dei prodotti biologici è stato caratterizzato da uno sviluppo dinamico favorito da un forte aumento della domanda. La superficie destinata alla produzione biologica nell'Unione europea è raddoppiata e il mercato mondiale degli alimenti biologici ha quadruplicato la sua estensione a partire dal 1999. La nuova proposta intende ovviare ad alcune carenze del sistema attuale tenendo conto delle preoccupazioni dei consumatori e produttori. In primo luogo la proposta mira a mantenere la fiducia dei consumatori e dei produttori e a facilitare il passaggio degli agricoltori alla produzione biologica. La Commissione propone in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rafforzare e armonizzare le norme, sia all'interno dell'Unione europea che con riguardo ai prodotti importati, sopprimendo molte delle attuali eccezioni in materia di produzione e controlli; – rafforzare i controlli basandoli sul rischio; – facilitare il passaggio dei piccoli agricoltori all'agricoltura biologica introducendo la possibilità di aderire a un sistema di certificazione di gruppo; – la creazione di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate che tengano conto dell'evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali) rafforzeranno la fiducia dei consumatori; – l'adozione di un approccio basato sui rischi dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, unita a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi <p>Si vuole anche semplificare la legislazione per ridurre i costi amministrativi a carico degli agricoltori e migliorare la trasparenza.</p> <p>Assieme alla proposta di regolamento la Commissione ha anche pubblicato un <u>Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea – COM (2014) 179 final</u>.</p>			
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:			
<p>Il Comitato delle Regioni concorda con gli obiettivi formulati dalla Commissione per quanto riguarda la produzione biologica (eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica, promuovere il funzionamento efficiente del mercato interno e garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, mantenere o migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici) ed esprime la sua preferenza, fra gli scenari considerati dalla Commissione, per quello relativo a un miglioramento dello status quo consistente nel modificare e nell'attuare meglio la legislazione in vigore</p>			

Il Comitato delle Regioni prende atto che la Commissione ha optato per una riforma legislativa di ampia portata che introduce regole più severe e cancella ogni forma di flessibilità. Il Comitato delle Regioni è dell'avviso che la base per una crescita sostenibile e per la fiducia dei consumatori sia costituita dall'integrità degli agricoltori e del sistema di produzione per cui l'integrità non può essere soltanto imposta tramite un inasprimento delle regole. Tale inasprimento incide direttamente sulla continuità del settore. Inoltre il Comitato delle Regioni raccomanda di mantenere la possibilità di praticare in parallelo diversi tipi di agricoltura e non è a favore della scelta per cui, abbassando all'articolo 20 la soglia per la presenza di sostanze non autorizzate nei prodotti biologici, la Commissione passa da un sistema che prevede un obbligo di mezzi a uno che prevede un obbligo di risultati. Raccomanda anche di concepire gli atti delegati di cui al capo III "Regole di produzione" in quanto componente del regolamento principale, affinché il Comitato delle regioni possa esprimere il proprio parere su questo elemento essenziale della regolamentazione in esame. Il Comitato delle Regioni è deluso dal piano d'azione per tre motivi. In primo luogo, il piano manca di un obiettivo concreto. In secondo luogo, il piano è privo di un bilancio adeguato. In terzo luogo, la dimensione locale e regionale è assente, pur figurando nei principi generali della produzione biologica e anche se gli enti locali e regionali sono interessati direttamente dallo sviluppo dell'agricoltura biologica, nella loro qualità di cofinanziatori delle misure adottate nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Il Comitato delle Regioni è inoltre dell'opinione che bisogna creare una piattaforma di monitoraggio e valutazione del piano d'azione e consiglia alla Commissione di fissare, nel piano d'azione, un obiettivo del 10% di terreni coltivati biologicamente nel 2020

OSSERVAZIONI:

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: AGRI/8/00399	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale Relatore: Häusling Martin (Greens/EFA)	

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	8100/14 (sessione 3307 del 24/03/2014) 11792/14 (sessione 3328 del 14/07/2014) 16912/14 (sessione 3360 del 15/12/2014) sessione 3378 del 16/03/2015 sessione 3386 del 11/05/2015 sessione 3397 del 16/06/2015 sessione 3479 del 27/06/2016 sessione 3509 del 12/12/2016 sessione 3547 del 12/06/2017	

COM (2015) 593

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

COM (2015) 594

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

COM (2015) 595

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti

ALLEGATO I

COM (2015) 596

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ALLEGATO I

COM (2017) 753

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

ALLEGATO

Settore: AMBIENTE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento:</u> Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste	<u>Provincia autonoma di Bolzano:</u> Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente
<i>Base giuridica:</i>	Art. 192 e 294 Trattato sul funzionamento dell' Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	2 dicembre 2015	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2016/42) Comitato delle Regioni (CDR/2016/585)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	
SINTESI DELLA PROPOSTA: Il Pacchetto di misure sull' economia circolare comprende le seguenti proposte normative: - Proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; - Proposta di modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; - Proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; - Proposta di modifica della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; - Proposta di modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e della il direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre il pacchetto contiene anche una comunicazione della Commissione europea dal titolo «L'anello mancante - Un piano d'azione dell'UE per l'economia circolare» . Dalla quale risulta che seguiranno anche altre importanti proposte legislative sui concimi e sul riutilizzo dell'acqua. La proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE risponde all'obbligo giuridico di riesaminare gli obiettivi in essa contenuti concernenti la gestione dei rifiuti. Le proposte che accompagnano il pacchetto sull'economia circolare e che modificano le sei direttive sopracitate si basano in parte sulla proposta che la Commissione ha presentato nel luglio 2014 e successivamente ritirato nel febbraio 2015. Sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia		

verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e del Settimo programma d'azione per l'ambiente, che comprendono: attuare pienamente la gerarchia dei rifiuti in tutti gli Stati membri, diminuire in termini assoluti e pro capite i rifiuti prodotti, garantire un riciclaggio di elevata qualità e utilizzare i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione. Le proposte contribuiscono inoltre all'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime" e affrontano anche la necessità di prevenire i rifiuti alimentari. Inoltre, le proposte semplificano gli obblighi in materia di comunicazione presenti in tutte e sei le direttive.

Si segnala che il 17 marzo 2016 la Commissione europea nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare ha inoltre presentato nuove norme in materia di concimi organici e ricavati dai rifiuti nell'UE. La [proposta di regolamento COM 2016_157](#) - modificando l'attuale disciplina in vigore - stabilisce una serie di norme comuni per la conversione dei rifiuti organici in materie prime che possano essere impiegate per fabbricare prodotti fertilizzanti. Il regolamento consiste anche di cinque allegati.

Il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato la prima strategia sulla plastica si inserisce nel processo di transizione verso un'economia più circolare. La strategia è intesa a proteggere l'ambiente dall'inquinamento da plastica e a promuovere al contempo la crescita e l'innovazione, trasformando così una sfida in un programma positivo per il futuro dell'Europa. Vi è un forte interesse commerciale nel modificare il modo in cui i prodotti sono progettati, realizzati, utilizzati e riciclati nell'UE e assumendo un ruolo guida in questa transizione potremo creare nuove opportunità di investimento e nuovi posti di lavoro. Ai sensi dei nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell'UE saranno riciclabili entro il 2030, l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso sarà ridotto e l'uso intenzionale di microplastiche sarà limitato.

Nello spirito del pacchetto sull'economia circolare del 2015, sono state tra l'altro adottate le seguenti iniziative:

- [Comunicazione su una strategia europea sulla plastica in un'economia circolare – COM \(2018\) 28](#)
- [Comunicazione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti – COM \(2018\) 32](#)
- [Quadro di monitoraggio per l'economia circolare – COM \(2018\) 29](#)

Anche la proposta della direttiva COM - (2017) 753 del 1° febbraio 2018 per la revisione della qualità delle acque destinate al consumo umano rientra nel piano per la transizione verso un'economia circolare. La proposta di revisione intende aiutare gli Stati membri a gestire l'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse: contribuirà perciò a ridurre non solo il consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili, ma anche il numero di bottiglie di plastica in circolazione accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato europeo delle Regioni raccomanda di rafforzare la proposta di criteri minimi comuni per i regimi di responsabilità estesa del produttore, in particolare indicando dettagliatamente i costi che essi devono sostenere e includendo l'obbligo di contribuire alla prevenzione e alla raccolta dei rifiuti sparsi e di sostenere le azioni di pulizia; Chiede di innalzare l'obiettivo proposto per il 2030 relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani portandolo dal 65 % al 70 % in peso. Inoltre, il Comitato europeo delle Regioni formula le seguenti richieste:

1) di introdurre un nuovo obbligo per gli Stati membri di puntare a ridurre del 10 % i rifiuti urbani prodotti entro il 2025 rispetto ai livelli del 2015 e a ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030;

2) di introdurre un nuovo obbligo per la Commissione europea di presentare un obiettivo per il 2030 in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere nei prossimi anni e di valutare l'opportunità di stabilire, entro il 2020, obiettivi di riciclaggio per materiali specifici da costruzione per il 2025 e il 2030;

3) di rafforzare l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, e invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, entro il 2018, l'opportunità di fissare criteri minimi di qualità per il compost e il digestato prodotto dai rifiuti organici.

Il Comitato delle regioni ribadisce anche la richiesta di definire obiettivi di riutilizzo separati vincolanti, indipendenti e per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Invita inoltre la Commissione europea a riesaminare, entro il 2020, la situazione dei rifiuti industriali non pericolosi, valutando gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tali rifiuti. Considerato il successo riscontrato dal Patto dei Sindaci propone di istituire una struttura analoga per la gestione dei rifiuti.

OSSERVAZIONI:

► ITER PROCEDURALE

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier COM 2015_593: ENVI/8/05252	Commissione competente per il merito: Ambiente, Sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Simona Bonafè (S&D)	Parere del PE in prima lettura T8-0069/2017 (14/03/2017)
Dossier COM 2015_594: ENVI/8/05254	Commissione competente per il merito: Ambiente, Sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Simona Bonafè (S&D)	Parere del PE in prima lettura T8-0071/2017 (14/03/2017)
Dossier COM 2015_595: ENVI/8/05227	Commissione competente per il merito: Ambiente, Sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Simona Bonafè (S&D)	Parere del PE in prima lettura T8-0070/2017 (14/03/2017)
Dossier COM 2015_596: ENVI/8/05233	Commissione competente per il merito: Ambiente, Sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Simona Bonafè (S&D)	Parere del PE in prima lettura T8-0072/2017 (14/03/2017)
Dossier COM 2016_157: IMCO/8/06048	Commissione competente per il merito: Tutela dei consumatori e mercato interno Relatore: Mihai Turcanu (EPP)	Parere del PE in prima lettura T8-0392/2017 (24/10/2017)
Dossier COM 2017_753: ENVI/8/	Commissione competente per il merito: Ambiente, Sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore:	
Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune</i>
	6792/16 (sessione 3452 del 4/03/2016) 10423/17 (sessione 3550 del 19/06/2017)	

COM (2017) 826

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri

Settore: COESIONE ECONOMICA SOCIALE TERRITORIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Direzione generale della Provincia Dipartimento Affari istituzionali e legislativi	Provincia autonoma di Bolzano:
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 175 e 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	6 dicembre 2017	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo – Comitato delle regioni	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	
SINTESI DELLA PROPOSTA:		
<p>nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, la Commissione intende proporre un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati ad attuare riforme discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti "impegni di riforma". Tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità.</p> <p>La proposta in esame modifica il regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e offre agli Stati membri la possibilità di assegnare la riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli da 20 a 22 del regolamento comune al sostegno delle riforme strutturali sulla base degli impegni di riforma, definendo i meccanismi per l'attuazione degli impegni di riforma</p>		
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:		
OSSERVAZIONI:		

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier REGI/8/11796	Commissione competente per il merito: sviluppo regionale Relatore	
Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune</i>

COM (2016) 759

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

COM (2016) 761

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

COM (2016) 765

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

COM (2016) 767

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

COM (2016) 861

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

COM (2016) 862

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

COM (2016) 863

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

COM (2016) 864

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

Settore: ENERGIA	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste Provincia autonoma di Bolzano: Agenzia per l'ambiente Ripartizione Mobilità
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 194.2 e 294 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
<i>Procedura:</i>	Ordinaria
<i>Data della proposta:</i>	30 novembre 2016
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2016/6870 – CESE/2016/6895 - CESE/2016/6911 – CESE/2017/8) Comitato delle regioni (CDR/2017/830 – CDR/2017/831 – CDR/2017/832)
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo
SINTESI DELLE PROPOSTE: Il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" contiene proposte legislative, relazioni e comunicazioni che - oltre all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all'assetto del mercato dell'energia elettrica, alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e alle norme sulla governance dell'energia - comportano anche un cambiamento di rotta per l'ecodesign ed una strategia per la mobilità connessa e automatizzata. Con la revisione della direttiva sull'efficienza energetica si intende realizzare un aumento dell'efficienza energetica dell'30% a livello europeo fino al 2030. Inoltre è previsto un miglioramento di contabilizzazione e fatturazione dell'energia per i	

consumatori di energia per riscaldamento e ventilazione.

Mediante le modifiche alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia si intende rendere gli edifici "più intelligenti" (in particolare tramite la promozione dell'uso di tecnologie informatiche).

Le misure per progettazione ed etichettatura ecocompatibili miglioreranno l'efficienza sotto il profilo dell'energia e delle risorse e realizzeranno una riduzione di emissioni, dei rifiuti e della dipendenza energetica.

Con la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili si intende creare un quadro normativo che garantisca la sicurezza degli investimenti e parità di condizioni per tutte le tecnologie, senza compromettere gli obiettivi fissati per il clima e l'energia. Nell'ambito della revisione sono stati mantenuti i criteri UE di sostenibilità per la bioenergia e sono stati estesi quelli sulla biomassa e sul biogas per la produzione di energia elettrica e carburanti.

Per garantire un'offerta equa ai consumatori, la Commissione accelererà tra l'altro l'introduzione di contatori intelligenti e l'accesso a contratti con determinazione dinamica dei prezzi, indispensabili per il coinvolgimento dei consumatori nel mercato. Inoltre è stata elaborata una Strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) mediante la quale si intende assicurare maggiore sicurezza stradale, più efficienza dei trasporti e comodità di guida. Fino al 2019 questi sistemi di trasporto dovrebbero permettere agli utenti della strada ed ai centri di informazione e di controllo del traffico in tutta l'UE di scambiarsi informazioni e di coordinarsi reciprocamente.

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

In relazione a COM (2016) 759

Il Comitato delle regioni ritiene che, in considerazione del ruolo politicamente riconosciuto degli enti regionali e locali nell'attuazione di politiche nel campo dell'energia sostenibile e tenendo conto dell'obiettivo della Commissione europea di migliorare la legislazione, le autorità nazionali dovrebbero coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo di pianificazione e monitoraggio conformemente all'ordinamento politico e costituzionale di ciascuno Stato membro. Il CdR sottolinea che gli Stati membri dovrebbero tenere conto esplicitamente delle responsabilità locali e regionali esistenti e dei risultati raggiunti nell'ambito di iniziative quali il Patto dei sindaci, e sviluppare dei meccanismi intesi a integrare il contributo di tutti i livelli pertinenti di governo nei loro piani nazionali integrati in materia di energia e clima. Il CdR è favorevole alla creazione di una piattaforma di dialogo permanente sull'energia per sostenere l'impegno attivo degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, delle imprese, degli investitori, delle altre parti interessate e del grande pubblico nella gestione della transizione energetica, tenendo conto anche della povertà energetica; inoltre, in base al regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, la Commissione europea dovrebbe essere tenuta ad includere nel comitato dell'Unione dell'energia, da istituire ai sensi di detto regolamento, un rappresentante designati dal Comitato delle regioni affinché rappresenti a livello istituzionale gli enti locali e regionali di tutta l'UE

In relazione a COM (2016) 761 e COM (2016) 765

Il Comitato delle regioni sostiene l'obiettivo di efficienza energetica del 40% entro il 2030 in quanto ciò permetterà di ridurre le emissioni di CO₂ del 40%, di rendere l'Europa meno dipendente dalle importazioni di energia e di recare un beneficio all'economia. L'efficienza energetica può contribuire inoltre a creare tre milioni di nuovi posti di lavoro per i cittadini europei. Inoltre sostiene l'obbligo di risparmi cumulati nell'uso finale delle vendite annuali di energia realizzate per il periodo obbligatorio 2021-2030. Il CdR si rammarica del fatto che l'audit energetico delle imprese non sia incluso nella direttiva sull'efficienza energetica e propone che le richieste di misurazione e fatturazione individuali del riscaldamento, conformemente alla direttiva sull'efficienza energetica, vengano modificate, in quanto queste ultime non sono sempre tecnicamente fattibili o efficienti in termini di costi. In tali circostanze, dovrebbe essere possibile utilizzare un altro sistema di misurazione e fatturazione. Il CdR ritiene che l'accesso ai finanziamenti sia fondamentale per il buon esito del pacchetto per l'energia e invita la Commissione europea a destinare, dopo il 2020, risorse attraverso i fondi strutturali all'energia pulita per tutti gli europei. Il CdR è favorevole ad una direttiva chiara, semplice ed efficace e propone di eliminare le possibilità di escludere taluni elementi dall'obbligo di risparmio energetico condividendo la visione della Commissione europea riguardo al passaggio a sistemi di trasporto sostenibili e appoggiando la proposta di installare infrastrutture per il trasporto elettrico in tutti gli edifici. Si rammarica però che il ruolo esemplare degli edifici di enti pubblici locali e regionali non sia incluso nella direttiva sull'efficienza energetica dell'edilizia ed esorta gli Stati membri a coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

In relazione a COM (2016) 862

Il Comitato europeo delle Regioni concorda sul fatto che gli Stati membri debbano provvedere, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione europea nel 2030 sia almeno pari al 27 %; ritiene però che ciascuno Stato membro, una volta valutate le esigenze e le circostanze locali, possa stabilire obiettivi vincolanti propri che prevedano una quota più elevata. Inoltre reputa che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi volti a rimuovere le barriere amministrative, ridurre i costi delle tecnologie a basse emissioni di carbonio meno mature e porre maggiormente l'accento sul coordinamento efficace a livello nazionale, regionale e locale dei processi di programmazione, attuazione e rendicontazione. Il CdR si rammarica che nelle proposte della Commissione europea sia dato scarso peso al ruolo degli enti locali e regionali e sottolinea il loro contributo al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Inoltre osserva che per conseguire obiettivi ambiziosi è importante disporre di informazioni chiare e precise sulle possibilità di utilizzare dopo il 2020 gli strumenti finanziari dell'UE; sottolinea anche che è necessario applicare soluzioni innovative di ingegneria finanziaria per far affluire investimenti chiave dal settore privato. Il CdR ritiene che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati in paesi terzi che sono inclusi nei progetti comuni per la produzione elettrica da queste fonti debbano rispettare, durante il loro ciclo di vita, le norme in materia di ambiente, protezione sociale, lavoro e sicurezza di applicazione generale nell'UE e nello Stato membro che intende avvalersi di tale produzione di energia nella propria contabilità nazionale. Il CdR rileva che alcuni parlamenti nazionali hanno espresso preoccupazioni in merito alla conformità delle proposte della Commissione con il principio di sussidiarietà e ritiene che si possa dover procedere ad

un'analisi più approfondita riguardo al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

OSSERVAZIONI:

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
COM 2016 (759) ITRE/8/08702	Commissione competente per il merito: Industria ricerca ed energia Relatore: Claude TURMES (Greens/EFA)	Parere del PE in prima lettura T8-0011/2018 (17/01/2018)
COM 2016 (761) ITRE/8/08696	Commissione competente per il merito: Industria ricerca ed energia Relatore: Adam GIEREK (S&D)	Parere del PE in prima lettura: T8-0010/2018 (17/01/2018)
COM 2016 (765) ITRE/8/08698	Commissione competente per il merito: Industria ricerca ed energia Relatore: Bendt BENDTSEN (EPP)	
COM 2016 (767) ITRE/8/08709	Commissione competente per il merito: Industria, ricerca e energia Relatore: José BLANCO LÓPEZ (S&D)	
COM 2016 (861) ITRE/8/08718	Commissione competente per il merito: Industria, ricerca e energia Relatore: Krišjānis KARIŅŠ (EPP)	
COM 2016 (862) ITRE/8/08692	Commissione competente per il merito: Industria ricerca ed energia Relatore: Flavio ZANONATO (S&D)	
COM 2016 (863) ITRE/8/08681	Commissione competente per il merito: Industria, ricerca e energia Relatore: Morten Helveg PETERSEN (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)	
COM 2016 (864) ITRE/8/08686	Commissione competente per il merito: Industria, ricerca e energia Relatore: Krišjānis KARIŅŠ (EPP)	

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune</i>
	sessione 3554 del 26/06/17	

COM (2016) 821

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM (2016) 822

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM (2016) 823

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]

COM (2016) 824

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

Settore: MERCATO INTERNO		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento:</u> Dipartimento Sviluppo economico e lavoro Dipartimento Turismo, cultura, promozione e sport	<u>Provincia autonoma di Bolzano:</u> Ripartizione Economia
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 114, 53.1, 62 e 294 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	10 gennaio 2017	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2017/729) – Comitato delle regioni (CDR/2017/1195)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	
SINTESI DELLE PROPOSTE: con la proposta COM (2016) 821 la Commissione intende promuovere uno strumento legislativo autonomo per ammodernare l'attuale procedura di notifica nel quadro della direttiva servizi, mirando a migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti di tale direttiva e stabilendo una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi. Più specificamente, gli obiettivi di questo strumento legislativo sono incrementare l'efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, includere requisiti aggiuntivi che, come dimostrato dall'applicazione della direttiva servizi, possono costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi, e potenziare l'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica. L'obiettivo della proposta COM (2016) 822 è, in larga misura, la codificazione della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia e l'introduzione in tutta l'Unione di un meccanismo di valutazione comune prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Questo consentirebbe agli Stati membri di ottemperare più facilmente all'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità e garantirebbe l'introduzione da parte loro di un test equivalente a tutti i livelli della regolamentazione, nell'intento di evitare la frammentazione del mercato unico. La finalità delle proposte COM (2016) 823 e COM (2016) 824 è l'introduzione di una carta elettronica europea dei servizi con lo scopo di ridurre la complessità delle procedure amministrative per i prestatori di servizi che intendono espandere la propria attività in altri Stati membri, garantendo al tempo stesso che gli Stati membri possano applicare legittimamente una regolamentazione. L'obiettivo generale è quindi il miglioramento dell'integrazione del mercato dei servizi alle imprese e delle costruzioni e una maggiore crescita della produttività in entrambi i settori. Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono la possibilità di rendere l'erogazione di servizi in altri Stati membri più agevole e meno costosa per le aziende; di infondere nei prestatori di servizi stranieri maggiore fiducia nel mercato aumentando la trasparenza e le informazioni a disposizione; di aumentare le dinamiche di mercato e la concorrenza per offrire alla clientela, compresa quella industriale, una maggiore scelta e prezzi più		

bassi.

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI

Il Comitato delle regioni:

- ritiene che le proposte possano contribuire a creare un vero mercato unico dei servizi, che a sua volta consentirebbe anche di stimolare la crescita, gli investimenti e l'occupazione nelle regioni e nelle città; sottolinea però che occorre rispettare i principi di proporzionalità e di sussidiarietà;
- accoglie con favore la nuova carta elettronica dei servizi, che considera un utile contributo per promuovere la mobilità dei fornitori di servizi, ma chiede chiarimenti riguardo alla misura in cui essa si colleghi a sistemi già esistenti. Ritiene che la carta elettronica possa contribuire a ridurre la complessità amministrativa e i costi sostenuti dai prestatori di servizi transfrontalieri; le PMI, che costituiscono la struttura portante delle economie locali e regionali, sono particolarmente interessate da questo aspetto, essendo i soggetti più colpiti dalla complessità amministrativa connessa con l'esercizio di attività transfrontaliere;
- non condivide l'idea di passare allo Stato membro di origine la responsabilità principale della carta elettronica;
- appoggia le misure tese a migliorare la procedura di notifica per i servizi, poiché quella attuale è inefficace;
- teme che la proposta di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7 limiti indebitamente la libertà dei legislatori a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che si dovrebbe invece optare per una raccomandazione non vincolante;
- riconosce che è opportuno assicurare un quadro giuridico più coerente a livello dell'UE per valutare la proporzionalità;
- reputa importante che la proposta lasci la possibilità di decidere cosa regolamentare, e in che modo, agli Stati membri e ai loro organi competenti a livello regionale e locale; tuttavia essa dovrebbe garantire che tali decisioni siano basate su elementi concreti e siano adottate a seguito di una valutazione trasparente e obiettiva che si applichi in modo uniforme in tutti gli Stati membri;
- accoglie con favore gli orientamenti per le riforme nazionali nel settore della regolamentazione delle professioni, che potrebbero aiutare gli Stati membri ad adattare i loro quadri normativi che disciplinano le professioni con un elevato potenziale in termini di crescita e occupazione; teme che la carta elettronica dei servizi, la procedura di notifica e il test della proporzionalità comportino oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità regionali e locali.

OSSERVAZIONI:

► ITER PROCEDURALE

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
COM (2016) 821 IMCO/8/08987	Commissione competente per il merito: mercato interno e tutela dei consumatori Relatore: Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)	
COM (2016) 822 IMCO/8/09034	Commissione competente per il merito: mercato interno e tutela dei consumatori Relatore: Andreas SCHWAB (PPE)	
COM (2016) 823 IMCO/8/09040	Commissione competente per il merito: mercato interno e tutela dei consumatori Relatore: Morten LØKKEGAARD (ALDE)	
COM (2016) 824 IMCO/8/09048	Commissione competente per il merito: mercato interno e tutela dei consumatori Relatore: Anneleen VAN BOSSUYT (European Conservatives and Reformists Group)	

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune</i>
	6062/17 (sessione 3519 del 20/02/2017)	

COM (2008) 426

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Settore: POLITICA SOCIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Affari istituzionali e legislativi	Provincia autonoma di Bolzano: Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto Ripartizione Politiche sociali Consigliera di parità
<i>Base giuridica:</i>	Art. 19 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	02 luglio 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2009/49) – Comitato delle Regioni (CDR/2008/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
SINTESI DELLA PROPOSTA: La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.		
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI: Il Comitato appoggia il rinnovato impegno della Commissione a presentare nuove proposte per l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e sottolinea che ciò deve basarsi sul riconoscimento e sul rispetto dei valori fondamentali condivisi a livello europeo. Rammenta che è necessario estendere la protezione contro la discriminazione a tutti i motivi di discriminazione enunciati all'articolo 13 del Trattato CE. Ribadisce che l'integrazione orizzontale della parità può essere realizzata soltanto attraverso un reale coinvolgimento degli enti regionali e locali, che sono i principali fornitori di servizi pubblici, in particolare nei settori della salute, dei servizi sociali e dell'istruzione, e hanno quindi un ruolo chiave nell'individuare e nel rendere disponibili informazioni sulle necessità dei gruppi di persone vulnerabili man mano che queste si manifestano. Ritiene che l'integrazione orizzontale della parità e la non discriminazione nella società in generale possano essere realizzate solo attraverso iniziative comuni con la società civile e con politiche di integrazione a tutti i livelli di governo.		
OSSERVAZIONI:		

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: LIBE/6/65317	Commissione competente per il merito: Libertà civili, giustizia e affari interni Relatore:	Parere del PE in I lettura: T6-0211/2009 (02/04/2009)

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	13405/08 (sessione 2893 del 02/10/2008) 16825/08 (sessione 2916 del 16/12/2008) 9721/2/2009 (sessione 2947 del 08/06/2009) 16611/2009 (sessione 2980 del 30/11/2009)	

10560/10 (sessione 3019 del 07/6/2010) 17323/10 (sessione 3053 del 06/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/6/2011) 17943/11 (sessione 3131del 01-02/12/2011) 11386/12 (sessione 3177 del 21/06/2012) 17164/12 (sessione 3206 del 06/12/2012) 11081/13 (sessione 3247 del 20/06/2013) 17546/13 (sessione 3280 del 09/12/2013) 16803/14 (sessione 3357 del 11/12/2014) 14327/15 (sessione 3434 del 07/12/2015) 10235/16 (sessione 3475 del 16/06/2016) sessione 3548 del 15/06/2017 sessione 3583 del 08/12/2017	
---	--

COM (2015) 615

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

**Allegato I
Allegato II
Allegato III**

Settore: POLITICA SOCIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento salute e solidarietà sociale Dipartimento organizzazione, personale e affari generali	Provincia autonoma di Bolzano: Ripartizione Politiche sociali Ripartizione Mobilità Ripartizione Europa ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 114 e 294 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	02 dicembre 2015	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2016/50) – Comitato delle Regioni (CDR//)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
SINTESI DELLA PROPOSTA: Lo scopo della proposta è contribuire a migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e a prevenire e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi accessibili. Nel contempo si vogliono rispettare le esigenze delle imprese e dei consumatori, contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Oltre alla riduzione delle barriere agli scambi transfrontalieri mediante un'armonizzazione delle politiche nazionali, la proposta persegue anche l'obiettivo di aumentare la concorrenza relativamente a prodotti e servizi accessibili selezionati e negli appalti pubblici. Si intende stabilire a livello UE requisiti di accessibilità per prodotti e servizi selezionati – da utilizzare anche nell'attuazione degli obblighi generali in materia di accessibilità previsti dal diritto dell'UE e migliorando conseguentemente la loro applicazione (come in materia di appalti pubblici e fondi strutturali e di investimento europei). I servizi di trasporto passeggeri, compresi quelli aerei, ferroviari, su strada e marittimi sono tra i prodotti e i servizi per i quali le caratteristiche di accessibilità sono più necessarie.		
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:		
OSSERVAZIONI:		

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: IMCO/8/05279	Commissione competente per il merito: mercato interno e protezione dei consumatori Relatore: LØKKEGAARD Morten (ALDE)	Parere in I lettura: T8-0347/2017 (14/09/2017)
Consiglio	<i>Discussioni:</i> 10235/16 (sessione 3474 del 16/06/2016) sessione 3548 del 15/06/2017 sessione 3583 dell'8/12/2017	<i>Approvazione o posizione comune:</i>

COM (2016) 128

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Settore: POLITICA SOCIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Sviluppo economico e lavoro	Provincia autonoma di Bolzano: Ripartizione Lavoro
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53, 62 e 294 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Procedura di codecisione	
<i>Data della proposta:</i>	08 marzo 2016	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2016/2470) – Comitato delle Regioni (CDR/2016/2881)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

La proposta introduce varie modifiche della direttiva 96/71/CE che definisce il quadro normativo dell'UE al fine di stabilire un equilibrio tra vari obiettivi: promuovere e facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi, fornire tutela ai lavoratori distaccati e garantire la parità di condizioni tra concorrenti locali e stranieri. L'articolo 1, punto 1 aggiunge alla direttiva un nuovo articolo 2 *bis* che si applica quando si prevede che la durata del distacco sarà superiore a 24 mesi o quando la durata effettiva del distacco supera i 24 mesi. In entrambi i casi lo Stato membro ospitante è considerato il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto. In applicazione delle norme di cui al regolamento Roma I n. 593/2008, al contratto di lavoro di tali lavoratori distaccati si applicherà pertanto il diritto del lavoro vigente nello Stato membro ospitante, se le parti non hanno effettuato una scelta diversa in merito alla legge applicabile. Il punto 2 apporta varie modifiche all'articolo 3 della direttiva.

La prima modifica rende i contratti collettivi di applicazione generale, applicabili ai lavoratori distaccati in tutti i settori dell'economia, a prescindere dal fatto che le attività siano menzionate nell'allegato della direttiva. La seconda modifica implica che le norme sulla retribuzione applicabili ai lavoratori locali, derivanti dalle disposizioni di legge o dai contratti collettivi di applicazione generale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, siano applicabili anche ai lavoratori distaccati. Infine viene imposto agli Stati membri l'obbligo di pubblicare sul sito web di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati.

È aggiunto anche un nuovo paragrafo che riguarda i subcontratti a catena. Tale nuova norma conferisce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese di subappaltare solo alle imprese che concedono ai lavoratori determinate condizioni in materia di retribuzione applicabili al contraente, comprese quelle derivanti dai contratti collettivi di applicazione non generale. Inoltre, vengono stabilite nuove condizioni applicabili ai lavoratori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (i lavoratori ceduti temporaneamente da un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento dell'impresa utilizzatrice). Il punto 3 modifica l'allegato della direttiva a seguito delle modifiche apportate all'articolo 3, paragrafo 1. La proposta non riguarda le questioni trattate dalla direttiva di applicazione 2014/67/UE che ha previsto strumenti nuovi e rafforzati per combattere e sanzionare le elusioni, la frode e le violazioni e che dovrà essere recepita dagli Stati membri fino al 18 giugno 2016.

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

il Comitato delle regioni ritiene che un ragionevole equilibrio tra la libertà di circolazione dei servizi, da un lato, e la tutela dei lavoratori distaccati rispetto al dumping salariale e sociale, dall'altro, sia essenziale per l'accettazione del funzionamento del mercato interno da parte dei cittadini dell'UE, in particolare i lavoratori dei settori dei servizi, nei quali il distacco è un fenomeno diffuso e lo sarà probabilmente ancora di più in futuro; condivide l'opinione della Commissione secondo cui dovrebbe esservi un termine a partire del quale la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente ad un lavoratore distaccato, ma ritiene che non vi sia alcuna ragione imperativa per adottare le disposizioni del regolamento n. 883/2004 come punto di partenza per stabilire il termine e/o la durata a partire dalla quale la legge dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco. Ad avviso del Comitato, nella direttiva relativa al distacco dei lavoratori la durata di tale distacco dovrebbe essere fissata a dodici mesi; richiama l'attenzione della Commissione sulle situazioni di distacco nell'ambito di pratiche di subappalto a cascata che portano alla diluizione della responsabilità del datore di lavoro e a seguito delle quali i lavoratori distaccati si ritrovano talvolta abbandonati senza alcuna assistenza e soccorso. Un fondo europeo di assistenza potrebbe consentire di intervenire rapidamente per garantire che tali lavoratori ritornino nel loro paese di origine nelle migliori condizioni. Propone inoltre di istituire un registro europeo nel quale, in tutti gli Stati membri, le imprese siano tenute a far iscrivere il lavoratore distaccato al più tardi all'inizio della prestazione del servizio; constata che le competenze dei lavoratori distaccati sono molto spesso deliberatamente sottovalutate dal datore di lavoro per giustificare un livello di retribuzione inferiore. Il rischio è che si continui a ricorrere a tale pratica per aggirare l'obbligo di parità di trattamento

in materia di retribuzioni. Sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse la possibilità di creare un repertorio europeo delle professioni e delle competenze professionali al fine di porre rimedio a questa situazione e tutelare gli interessi dei lavoratori privi di diploma o certificazione; fa osservare che la direttiva può essere modificata solamente a livello di Unione europea. Ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione transfrontaliera dei servizi all'interno dell'UE e del regolamento Roma I, non è possibile stabilire a livello dei singoli Stati membri le condizioni in materia di diritto del lavoro da applicare in una situazione di distacco.

OSSERVAZIONI: ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità i Parlamenti di undici Stati membri si sono espressi contro la proposta della Commissione europea. Il 20 luglio 2016 la Commissione ha comunicato (COM (2016) 505) che la proposta dell'8 marzo 2016 di revisione mirata della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori rispetta il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE e che non è pertanto necessario ritirarla o modificarla. La Commissione mantiene pertanto la sua proposta.

► ITER PROCEDURALE

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: EMPL/8/05991	Commissione competente per il merito: Occupazione e affari sociali Relatori: Elisabeth Morin - Chartier (PPE) Agnes Jongerius (S&D)	
Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	10235/16 (sessione 3474 del 16/06/2016)	

COM (2016) 815

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

Settore: POLITICA SOCIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Salute e solidarietà sociale Dipartimento Sviluppo economico e lavoro	Provincia autonoma di Bolzano: Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico Ripartizione Lavoro Ripartizione politiche sociali
<i>Base giuridica:</i>	Art. 48 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	13 dicembre 2016	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2017/1461) Comitato delle Regioni (CDR/2017/849)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	
SINTESI DELLA PROPOSTA: La proposta riguarda quattro ambiti di coordinamento che necessitano di miglioramenti: 1) Accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi: nell'ambito della revisione si intendono chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi. La proposta codifica lo stato del diritto dell'UE secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. 2) Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo: la revisione intende istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo (attualmente trattate come "prestazioni di malattia"), introducendo un capitolo separato per il loro coordinamento nel regolamento (CE) n.883/2004 ed inserendo una definizione ed un elenco delle prestazioni in questione. 3) Prestazioni di disoccupazione: nell'ambito della revisione sono inoltre proposte nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri, riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della creazione o della conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione e la determinazione dello Stato membro responsabile del versamento delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e agli altri lavoratori transfrontalieri: a) le persone in cerca di lavoro possono esportare le indennità di disoccupazione, anziché per un periodo di tre mesi come ora, per almeno sei mesi; b) il versamento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri (che risiedono in un paese, lavorano in un altro e tornano a casa almeno una volta la settimana) incomberà in futuro sullo Stato membro in cui essi hanno lavorato negli ultimi 12 mesi; c) gli Stati membri possono richiedere che una persona che diventi disoccupata abbia lavorato per almeno 3 mesi sul suo territorio prima di poter far valere l'esperienza maturata in un altro Stato membro per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione. 4) Prestazioni familiari: la proposta contiene nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli. La proposta non modifica le norme vigenti in materia di esportazione delle prestazioni per figli a carico. L'indicizzazione di tali prestazioni non è prevista: l'obbligo del pagamento degli assegni per figli a carico continua ad incombere sul paese in cui lavorano il genitore o i genitori e l'importo di tali prestazioni non può essere modificato se il figlio risiede altrove.		
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI: Il Comitato delle regioni sottolinea l'importanza delle reti regionali di consulenza e di sostegno per i cittadini mobili all'interno dell'UE. Si tratta di punti di riferimento essenziali per prevenire lo sfruttamento dei lavoratori mobili e la frode organizzata. Il CdR esorta a rafforzare tali reti e ricorda che la proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento n. 883/2004 contiene un elemento fondamentale per migliorare la protezione contro l'abuso dei trattamenti sociali dei lavoratori distaccati nel quadro della parallela revisione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. Il CdR osserva anche che il coordinamento delle prestazioni di assistenza estende l'ambito di applicazione del diritto di coordinamento, necessario al fine di raggiungere gli obiettivi dell'azione proposta. Il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia e di quelle di assistenza appare tuttavia di difficile applicazione. Il CdR accoglie con favore la proposta di estendere la durata dell'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione da tre a sei mesi. Sottolinea, tuttavia, che tale estensione dovrebbe essere accompagnata da adeguate politiche attive del mercato del lavoro, che costituiscono un elemento essenziale delle cosiddette "strategie di attivazione", in modo da favorire l'interazione tra i regimi di assistenza e di assicurazione contro la disoccupazione, le politiche attive del mercato del lavoro e le condizioni di erogazione delle prestazioni.		
OSSERVAZIONI:		

► ITER PROCEDURALE

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: EMPL/8/0876 4	Commissione competente per il merito: Occupazione e affari sociali Relatore: Guillaume BALAS (S&D)	
Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6927/17 (sessione 3523 del 03/03/2017) sessione 3548 del 15/06/2017	

COM (2017) 253

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

Settore: POLITICA SOCIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Direzione generale Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili	Provincia autonoma di Bolzano: Agenzia per la famiglia Ripartizione Politiche sociali Ripartizione Lavoro Ripartizione Europa
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 294 e 153 (commi 1 e 2) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	26 aprile 2017	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo (CESE/2017/2275) Comitato delle Regioni (CDR/2017/3138)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	

SINTESI DELLA PROPOSTA:

La proposta è parte del pacchetto di misure "**Pilastro europeo dei diritti sociali**" con il quale la Commissione europea vuole rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea. L'obiettivo generale è garantire l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e in particolare vengono definiti nuovi o più alti standard minimi per congedi per motivi familiari, di paternità o per assistenza. Concretamente la Commissione propone:

- 1) di introdurre il diritto di congedo di paternità di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, in occasione della nascita di un figlio (art. 4);
- 2) di introdurre un diritto non trasferibile al congedo parentale di almeno quattro mesi da sfruttare sia da madri sia da padri fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (art. 5);
- 3) di adeguare la retribuzione o indennità per congedo parentale o di assistenza almeno al livello di retribuzione del congedo per malattia (art. 8);
- 4) il diritto per i genitori di bambini fino a 12 anni di età di chiedere la flessibilità dell'orario e di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo (art. 10);
- 5) di introdurre a livello europeo il diritto in virtù del quale i lavoratori possono usufruire di un periodo di congedo dal lavoro in caso di malattia grave o di dipendenza di un familiare (art. 6)

SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:

Il Comitato delle regioni

- sostiene che la responsabilità in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare va condivisa tra i lavoratori e le lavoratrici, le famiglie, le parti sociali, gli enti locali e regionali e l'insieme dei datori di lavoro e dei prestatori di servizi pubblici e privati;
- riafferma il ruolo svolto in materia dagli enti locali e regionali, date le loro competenze in ambiti riguardanti la vita quotidiana delle famiglie quali l'assistenza all'infanzia, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità, l'istruzione, i servizi sociali e l'occupazione; considera pertanto la governance multilivello importante per un'attuazione ottimale della direttiva;
- reputa che le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, segnatamente in materia di congedi familiari, potrebbero contribuire all'aumento sia dei tassi di occupazione femminile che dei tassi di fecondità, generando così ricadute economiche migliori per tutte e tutti. Nel contempo, è importante evitare che il congedo familiare diventi per le donne una "trappola" che ne restringa ulteriormente le opportunità sul mercato del lavoro;
- si rammarica del fatto che il campo di applicazione della direttiva sia limitato ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro e non comprenda le varie forme di lavoro atipico, come il lavoro autonomo;
- prende atto con rammarico della mancanza di riferimenti agli obiettivi di Barcellona, che non sono ancora stati raggiunti da tutti gli Stati membri e per la cui realizzazione occorre quindi moltiplicare gli sforzi;
- fa notare che il semestre europeo costituisce uno strumento potente al servizio della politica di bilancio e che esso potrebbe essere molto utile per fornire agli Stati membri orientamenti e raccomandazioni sui modi di contrastare i fattori economici che dissuadono la possibile seconda fonte di reddito della famiglia dallo svolgere un'attività lavorativa nonché per guidare gli Stati membri in materia di prestazioni di assistenza;
- condivide la proposta di concedere il congedo di paternità senza pregiudizio dello stato coniugale o familiare, come

definito stabilito dalla legislazione nazionale, onde evitare qualsiasi discriminazione. Spetta agli Stati membri stabilire le condizioni di accesso al congedo parentale e le sue specifiche modalità di applicazione per il caso in cui tale congedo sia richiesto da più di due persone;

- accoglie con favore la proposta di produrre dati in maggior quantità e di migliore qualità, e sottolinea la necessità di raccogliere dati a livello locale e regionale al fine di elaborare politiche mirate nonché efficienti sotto il profilo delle risorse.

OSSERVAZIONI:

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: EMPL/8/0983 6	Commissione competente per il merito: Occupazione e affari sociali Relatore: David CASA (PPE)	

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	sessione 3583 del 08/12/2017	

COM (2017) 797**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea**

Settore: POLITICA SOCIALE		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Sviluppo economico e lavoro	Provincia autonoma di Bolzano: Ripartizione Lavoro
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 294 e 153 (commi 1 e 2) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	21 dicembre 2017	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo - Comitato delle Regioni	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	
SINTESI DELLA PROPOSTA: L'obiettivo generale della direttiva è promuovere un'occupazione più sicura e prevedibile e garantire nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro migliorando le condizioni di vita e di lavoro. Gli obiettivi specifici mediante i quali l'obiettivo generale sarebbe raggiunto sono i seguenti: 1) migliorare l'accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro; 2) migliorare le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori, in particolare quelli in forme di lavoro subordinato nuove e non standard, salvaguardando nel contempo l'adattabilità e l'innovazione del mercato del lavoro; 3) migliorare il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro mediante un rafforzamento dell'applicazione; 4) migliorare la trasparenza nel mercato del lavoro senza imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi dimensione. La direttiva proposta sostituirà la direttiva sulle dichiarazioni scritte con un nuovo strumento che assicura trasparenza sulle condizioni di lavoro per tutti i lavoratori e definisce nuovi diritti sostanziali per migliorare la prevedibilità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in particolare per i lavoratori precari.		
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:		
OSSERVAZIONI:		

► ITER PROCEDURALE

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: EMPL/8/	Commissione competente per il merito: Occupazione e affari sociali Relatore:	
Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>

COM (2017) 276

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli

COM (2017) 277

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

COM (2017) 278

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

COM (2017) 279

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

COM (2017) 280

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione)

COM (2017) 281

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore

COM (2017) 282

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Settore: TRASPORTI		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento:</u> Dipartimento Infrastrutture e mobilità	<u>Provincia autonoma di Bolzano:</u> Ripartizione Mobilità
<i>Base giuridica:</i>	COM (2017) 276: art. 113 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) COM (2017) 277, COM (2017) 278, COM (2017) 280, COM (2017) 281, COM (2017) 282: art. 91 e art. 294 TFUE COM (2017) 279: art. 192 e art. 294 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	31 maggio 2017	
<i>Pareri obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo CESE/2017/2888 - CESE/2017/2852 - CESE/2017/3111 - CESE/2017/2887	

	Comitato delle Regioni CDR/2017/3560 – CDR/2017/3561
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo
<p>SINTESI DELLA PROPOSTA:</p> <p>La proposta di direttiva COM (2017) 276 mira a eliminare le distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto mediante una graduale armonizzazione delle tasse sugli autoveicoli e l'istituzione di meccanismi equi per l'imposizione di oneri per l'infrastruttura. Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di un margine d'azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli.</p> <p>La proposta COM (2017) 277 è volta a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, a garantire la concorrenza leale tra gli operatori ed a migliorare la sicurezza sulle strade europee.</p> <p>La proposta di direttiva COM(2017) 278 prevede un approccio globale per affrontare i rischi di inadeguatezza delle condizioni di lavoro dei conducenti, incluse le condizioni di lavoro e di occupazione, e allo stesso tempo mitiga gli eccessivi oneri normativi che gravano sui trasportatori, evitando distorsioni della concorrenza.</p> <p>Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immessi sul mercato dell'Unione non sono stati finora certificati, né monitorati o comunicati. La proposta di direttiva COM (2017) 279 è quindi volta, per quanto riguarda i veicoli pesanti, a colmare questa lacuna di informazioni. Specialmente per quanto riguarda autocarri, autobus e pullman (veicoli pesanti), l'azione della Commissione mira a far sì che i cittadini e le imprese europee abbiano accesso a una mobilità equa, sostenibile e competitiva.</p> <p>La maggior parte dei sistemi di telepedaggio richiede l'installazione, a bordo dei veicoli degli utenti della strada, di un'apparecchiatura speciale ("unità di bordo"): dato che solo alcuni di questi sistemi offrono un'interoperabilità transfrontaliera, gli utenti devono dotare i loro veicoli di unità di bordo multiple per poter transitare liberamente in vari paesi e ciò comporta costi e oneri. La proposta di direttiva COM (2017) 280 mira a incrementare l'efficienza delle disposizioni vigenti in tale ambito ed a facilitare la circolazione transfrontaliera.</p> <p>La proposta COM (2017) 281 persegue l'obiettivo REFIT tramite il miglioramento dell'efficacia e la riduzione degli oneri amministrativi e regolamentari che gravano sulle imprese. Essa offre inoltre agli Stati membri la possibilità di ridurre determinati costi superflui di attuazione, inerenti all'esecuzione delle norme.</p> <p>La proposta COM (2017) 282 garantisce ai trasportatori di tutta l'UE un accesso equo al mercato dei veicoli a noleggio. Essa garantisce inoltre un quadro normativo uniforme in tutta l'UE e permette ai trasportatori di svolgere le loro attività nel modo più efficiente possibile.</p> <p>SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:</p> <p><u>In relazione a COM (2017) 276 – COM (2017) 280</u></p> <p>Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) osserva che lo sviluppo delle infrastrutture può migliorare la coesione territoriale e che in molte regioni la manutenzione delle infrastrutture ha raggiunto oggi un livello così basso da creare il rischio di un deterioramento della coesione territoriale e sociale; ritiene necessario tenere conto degli aspetti della coesione territoriale e sociale. L'introduzione di sistemi di tariffazione stradale non deve determinare alcuna esclusione dovuta all'ubicazione geografica o alla situazione socioeconomica; osserva che, mediamente, la qualità delle infrastrutture stradali si sta deteriorando, e che occorre prendere decisioni di investimento in zone che generano entrate. I pedaggi stradali e gli oneri per i costi esterni percepiti in una regione devono, in linea di principio, essere reinvestiti nelle infrastrutture di trasporto della regione stessa in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali competenti; è consapevole del fatto che i costi esterni dei trasporti, quali la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico o acustico, hanno un grave impatto sull'ambiente e sulla salute, nonché sull'economia nel suo complesso; sottolinea che, laddove le modifiche ai principi della tariffazione stradale (chi utilizza paga, chi inquina paga) saranno applicate dagli Stati membri e dalle regioni, esse porteranno inevitabilmente a un aumento dei veicoli che usano le reti stradali locali, con effetti negativi sulla sicurezza, sull'ambiente e sui costi di manutenzione di tale rete; fa rilevare che il calcolo dei pedaggi dovrebbe tenere conto delle differenze tra regioni in termini di densità del traffico e di distanza tra centri economici e residenziali; osserva che gli utenti delle infrastrutture stradali si trovano in una posizione di disparità, e che occorre applicare il principio di non discriminazione tra i diversi tipi di veicoli stradali.</p> <p><u>In relazione a COM (2017) 277 – COM (2017) 278 – COM (2017) 281 – COM (2017) 282</u></p> <p>Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) si congratula con la Commissione per gli sforzi intesi ad approfondire il mercato unico nel settore del trasporto internazionale su strada in condizioni di equità sociale e di convergenza delle disposizioni in materia di lavoro, un fattore, quest'ultimo, essenziale per la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che, oltre a garantire la sostenibilità e la competitività del settore dei trasporti nel mercato unico, è necessario offrire condizioni di lavoro dignitose e un elevato livello di sicurezza stradale. Il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto nel medesimo luogo dovrebbe essere applicato anche nel settore europeo dei trasporti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze delle regioni più periferiche; propone, al fine di semplificare la procedura, di considerare, come soluzione possibile, l'introduzione di un'indennità giornaliera ponderata, da erogare al conducente a seconda del paese in cui presta il servizio di trasporto in combinazione con il paese in cui ha sede l'impresa di trasporto. Per stabilire l'importo di tale indennità, si potrebbe applicare la classificazione ormai consolidata degli Stati membri in base al PIL pro capite, esattamente come avviene per l'applicazione della politica di coesione; accoglie con favore lo sforzo intrapreso per creare disposizioni più chiare in materia di cabotaggio e di distacco dei conducenti in un settore dell'economia fondamentale per la riuscita del mercato unico e contraddistinto da un elevato livello di mobilità. Data la correlazione tra cabotaggio e distacco dei conducenti, la discussione e l'adozione di nuove norme devono procedere in parallelo; accoglie con favore il chiarimento delle condizioni per intraprendere l'attività di trasportatore e le misure da adottare per contrastare il fenomeno delle società di comodo; sollecita un'introduzione più rapida dei tachigrafi intelligenti da parte delle imprese di trasporto, nonché della tecnologia per la lettura a distanza di tali strumenti da parte delle autorità di controllo; chiede che, in vista dei futuri sviluppi digitali e tecnologici nei trasporti, si promuova</p>	

attivamente il miglioramento delle competenze della forza lavoro; sottolinea che gli Stati membri dell'UE più periferici devono affrontare maggiori difficoltà per raggiungere il nucleo centrale del mercato interno dell'UE.

OSSERVAZIONI:

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
COM (2017) 276 Dossier: TRAN/8/10067	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Deirdre CLUNE (EPP)	
COM (2017) 277 Dossier: TRAN/8/10101	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Wim VAN DE CAMP (EPP)	
COM (2017) 278 Dossier: TRAN/8/10103	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Merja KYLLÖNEN (Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left)	
COM (2017) 279 Dossier: ENVI/8/10097	Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) Relatore: Damiano ZOFFOLI (S&D)	
COM (2017) 280 Dossier: TRAN/8/10071	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Massimiliano SALINI (EPP)	
COM (2017) 281 Dossier: TRAN/8/10095	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Jens NILSSON (ALDE)	
COM (2017) 282 TRAN/8/10094	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Clàudia MONTEIRO DE AGUIAR (EPP)	

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	sessione 3581 del 05/12/2017	

COM (2017) 548

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Settore: TRASPORTI	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Infrastrutture e mobilità Provincia autonoma di Bolzano: Ripartizione Mobilità Ripartizione politiche sociali
<i>Base giuridica:</i>	Art. 294 e art. 91, comma 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
<i>Procedura:</i>	Ordinaria
<i>Data della proposta:</i>	27 settembre 2017
<i>Parei obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo Comitato delle Regioni
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo
SINTESI DELLA PROPOSTA: con questa proposta viene rivisto il regolamento sui diritti dei passeggeri, il quale contiene disposizioni unitarie/omogenee per la protezione dei passeggeri nel trasporto ferroviario in Europa. In particolare sono previste le seguenti modifiche: 1) viene limitata la possibilità per gli Stati membri di accordare per certi servizi nazionali una deroga all'applicazione del regolamento. Per i servizi a lunga distanza nazionali/interni il regolamento è applicabile dal 2020 senza alcuna limitazione; viene prevista la possibilità per gli Stati membri, di escludere i servizi urbani, extraurbani e regionali, che non costituiscono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione da alcuni disposizioni del regolamento 2) rafforza i diritti di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta; gli Stati membri non possono più prevedere eccezioni per la fornitura di servizi di assistenza o per il risarcimento in caso di danneggiamento di attrezzature per la mobilità. Informazioni devono essere predisposte in formati accessibili a tutti e il personale ferroviario deve avere una formazione adeguata 3) i gestori di stazioni ferroviarie e infrastrutture sono obbligati a predisporre piani di emergenza per proteggere e sostenere i passeggeri in casi di gravi perturbazioni del traffico 4) contiene un clausola di forza maggiore, che però si applica solamente in situazioni straordinarie causate da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali 5) prevede che i viaggiatori al momento della prenotazione ricevano informazioni essenziali sui loro diritti 6) i passeggeri devono ricevere maggiori informazioni su biglietti globali (cumulativi) 7) viene previsto un procedimento per il trattamento dei reclami con rispettivi termini	
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:	
OSSERVAZIONI:	

► **ITER PROCEDURALE**

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: TRAN/8/11122	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Bogusław LIBERADZKI (S&D)	
Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>

COM (2017) 648**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri**

Settore: TRASPORTI		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Dipartimento Infrastrutture e mobilità	Provincia autonoma di Bolzano:
<i>Base giuridica:</i>	Art. 91, comma 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	8 novembre 2017	
<i>Parei obbligatori:</i>	Comitato economico e sociale europeo Comitato delle Regioni	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento europeo	
SINTESI DELLA PROPOSTA: l'obiettivo dell'iniziativa è migliorare ulteriormente la competitività del trasporto combinato rispetto al trasporto stradale di merci su lunghe distanze e, di conseguenza, rafforzare il passaggio dal trasporto di merci su strada verso altri modi di trasporto. Questo dovrebbe ridurre la quota delle esternalità dei trasporti provenienti dal trasporto di merci e sarà effettuato: - chiarendo ed ampliando la definizione di trasporto combinato; - migliorando il monitoraggio delle condizioni di ammissibilità e di esecuzione; - incrementando l'efficacia degli incentivi; - migliorando le condizioni della direttiva relative alla comunicazione e al monitoraggio		
SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:		
OSSERVAZIONI:		

► ITER PROCEDURALE

Parlamento	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: TRAN/8/11629	Commissione competente per il merito: Trasporti e Turismo (TRAN) Relatore: Daniela AIUTO (EFDD)	

Consiglio	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>

B) ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

I. Novità

1. Nuovi regolamenti e direttive di interesse delle Province autonome

AGRICOLTURA.....	37
AMBIENTE CONSUMATORI PROTEZIONE DELLA SALUTE.....	38
COESIONE ECONOMICA SOCIALE TERRITORIALE.....	38

ATTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
AGRICOLTURA	
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione del 22 gennaio 2018 recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi	Applicabile da 1° settembre 2018
Regolamento delegato (UE) 2018/149 della Commissione, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto riguarda i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato	Applicabile da 7 febbraio 2018
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione, del 30 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato	Applicabile da 7 febbraio 2018
Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose	Applicabile da 9 febbraio 2018
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie,	Applicabile da 3 marzo 2018

ATTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione</p>	
<p><u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274</u> della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione</p>	<p>Applicabile da 3 marzo 2018</p>
AMBIENTE CONSUMATORI PROTEZIONE DELLA SALUTE	
<p><u>Regolamento delegato (UE) 2018/93</u> della Commissione del 16 novembre 2017 sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007</p>	<p>Applicabile da 24 gennaio 2018</p>
COESIONE ECONOMICA SOCIALE TERRITORIALE	
<p><u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276</u> della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei</p>	<p>Applicabile da 25 febbraio 2018</p>

2. Direttive monitorate attuate

Nessuna

II. Processi di attuazione in corso

1. Scheda riassuntiva

MERCATO INTERNO.....40

DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO
MERCATO INTERNO	
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici	27/11/2018 ▶ <u>SCHEDA</u>
Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici	23/09/2018 ▶ <u>SCHEDA</u>

2. Schede analitiche

[Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici](#)

Settore: MERCATO INTERNO		
Strutture provinciali interessate:	Provincia autonoma di Trento: tutte le strutture	Provincia autonoma di Bolzano: tutte le strutture

SINTESI DELLA DIRETTIVA:

Il passaggio ad un'amministrazione pubblica senza carta, in particolare nella sua dimensione transfrontaliera, è un obiettivo importante per l'UE e gli Stati membri, al conseguimento del quale la fatturazione elettronica può costituire un contributo importante. Una proposta nel settore della fatturazione elettronica negli appalti pubblici può impedire un'ulteriore frammentazione del mercato interno e costituisce – in particolare per quanto attiene alle proposte di transizione completa agli appalti elettronici – un buon completamento all'ammodernamento in corso nel quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici. L'azione volta a promuovere l'adozione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici viene quindi considerata dalla Commissione come prioritaria. La direttiva prevede che l'organismo competente per la definizione standardizzate – il Comitato europeo di normazione (CEN) – elabori una nuova norma europea per la fatturazione elettronica in forza di un mandato della Commissione che sarà predisposto in un momento successivo e comprenderà un elenco dei requisiti minimi che la norma dovrà comprendere.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

Provincia autonoma di Trento:	Provincia autonoma di Bolzano: Proposte di attuazione o adeguamento ai sensi dell'art. 6 della legge europea provinciale (LP n. 14/2015)
--------------------------------------	--

► ITER PROCEDURALE STATALE

Disegno di legge: LEGGE 9 luglio 2015, n. 114 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"

Conferenza Stato-Regioni: parere positivo del 25/09/2014

► ITER PROCEDURALE PROVINCIALE

--

Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Settore: MERCATO INTERNO		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	Provincia autonoma di Trento: Direzione generale	Provincia autonoma di Bolzano: Dipartimento Famiglia e organizzazione amministrativa

SINTESI DELLA DIRETTIVA:

l'obiettivo della direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità. In tal modo si intende porre fine alla frammentazione del mercato interno e migliorare il suo funzionamento.

POSIZIONE DELLE PROVINCE:

Provincia autonoma di Trento:	Provincia autonoma di Bolzano:
--------------------------------------	---------------------------------------

► **ITER PROCEDURALE STATALE**

Disegno di legge: LEGGE 25 ottobre 2017, n.163 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017” pubblicata in GU n. 259 del 6 novembre 2017

Conferenza Stato-Regioni:

► **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**

--